

Protocollo d'intesa

per lo sviluppo di azioni integrate e di programmi di intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro

la Provincia di Rimini

INAIL

DPL

INPS

AUSL

le Associazioni imprenditoriali provinciali di Rimini:

Confindustria Rimini, Collegio Costruttori, API, Associazione Ceto Medio, CNA, ConfArtigianato,

Confcommercio, Confesercenti, ConfCooperative, Lega delle Cooperative,

Le Organizzazioni sindacali provinciali di Rimini:

CGIL, CISL, UIL

Cassa Edile di Rimini

Cassa Edile CEDAIER

Premesso

- Che il numero degli infortuni sul lavoro registrati negli ultimi tempi nella Provincia di Rimini indica il perdurare di un fenomeno socialmente e umanamente grave a livelli sostanzialmente immutati se non in crescita;

- Che al fine di interrompere la tragica catena di incidenti sui luoghi di lavoro, invertire la preoccupante tendenza in atto e rimuovere le cause del fenomeno, risulta necessario l'impegno di tutte le parti sociali, le istituzioni e i soggetti interessati;
- Che la situazione riscontrata in merito agli incidenti sul lavoro e agli infortuni mortali verificatisi nei diversi settori produttivi ed in particolare nell'edilizia genera la necessità di un intervento mirato;
- Che le normative nazionali e regionali riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sostengono lo svolgimento di attività di informazione e di formazione, in favore di soggetti interessati, singoli o associati, pubblici o privati, allo scopo di ridurre l'incidenza degli infortuni;
- Che a tutti i livelli è avvertita la necessità di un confronto permanente sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro tra istituzioni e parti sociali e che la tutela ambientale dei luoghi di lavoro e la salvaguardia della salute dei lavoratori costituiscono impegno primario dei soggetti firmatari;

Concordando

sulla necessità di costituire un Tavolo Tecnico-operativo, composto da referenti di ogni Ente firmatario e presieduto dal Vice Presidente della Provincia di Rimini, per affrontare nel merito i temi rilevanti per la definizione di modalità di intervento sul territorio provinciale, con la finalità di concertare le politiche in tema di sicurezza dei lavoratori

Vista

- La legge 248/2006 di conversione del decreto legge 223/06 (c.d. decreto Bersani), che all'art.36 bis introduce una serie di misure urgenti, dirette a promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- La legge 296/2007 (legge finanziaria 2007) introduce nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

STABILISCONO

di dare luogo ad un protocollo di intesa, per lo sviluppo di azioni integrate e di programmi di intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro:

Art.1- Obiettivi

promuovere azioni positive ed adottare intese dirette a:

- 1.1 approfondire la conoscenza e la comprensione del fenomeno attraverso la raccolta delle informazioni (dati statistici e non nominali) sugli infortuni e sulle malattie professionali, disponibili presso i vari enti e soggetti preposti alla prevenzione e alla vigilanza;
- 1.2 il raccordo fra le banche dati esistenti; in particolare l'allestimento a cura di Cassa Edile Rimini della banca dati delle imprese edili esecutrici di lavori edili nel territorio provinciale, per poter effettuare, incrociando i dati, gli opportuni controlli, utilizzando i dati già disponibili presso i Comuni della Provincia (Uffici edilizia: rilascio permessi di costruire e DIA - denuncia inizio attività, Sportello Imprese, Sportello Edilizia, PEEP), oppure presso l'AUSL di Rimini (notifiche apertura cantiere);
- 1.3 l'analisi, l'interpretazione e la valutazione dei dati complessivi e delle relazioni;
- 1.4 l'attivazione di interazioni fra i diversi osservatori esistenti;
- 1.5 la promozione di una cultura della sicurezza attraverso la diffusione delle informazioni e favorendo lo scambio di notizie e esperienze;
- 1.6 il raccordo degli interventi formativi di competenza dei vari soggetti;
- 1.7 il coordinamento degli interventi formativi fatti dai vari soggetti sul territorio ed il miglioramento dell'offerta formativa complessiva, intesa come processo durevole e continuativo in grado di seguire le modifiche e le innovazioni dei sistemi produttivi; fermo restando che per il settore edile si fa riferimento all'art.2, punto 2.1;
- 1.8 la sensibilizzazione diffusa dell'opinione pubblica attorno ai problemi della sicurezza e della legalità finalizzata ad una crescita della coscienza sociale;
- 1.9 l'individuazione di settori prioritari di intervento e di percorsi di prevenzione mirati, per far sì che lo sviluppo della politica della sicurezza sul lavoro si traduca nella maggiore razionalizzazione ed integrazione dei programmi e delle attività di sostegno alle imprese e nell'omogeneità di comportamento nell'applicazione delle disposizioni.

Art. 2 – Attività sperimentali

- 2.1 Le parti concordano che settori prioritari di intervento, in questa fase di sperimentazione, sono quelli rappresentati dai lavoratori neo assunti in edilizia e dai lavoratori extracomunitari in altri settori, per cui verranno predisposti percorsi di formazione mirata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tali moduli saranno certificati nella "scheda professionale" dei lavoratori redatta dai

servizi dei Centri per l'Impiego della Provincia di Rimini. Con particolare riferimento al settore "edilizia", risulta opportuno il coinvolgimento, in qualità di referente, della Scuola Professionale Edile di Rimini e del CPT di Rimini (Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di lavoro), Enti bilaterali provinciali, che hanno origine dalla contrattazione collettiva di lavoro, preposti dalle Parti sociali ai ruoli specifici di formazione e prevenzione infortuni sopra richiamati.

2.2 La sperimentazione avrà durata di un anno, dall'inizio delle attività formative.

Art.3- Diffusione dell'accordo

3.1 la Provincia si impegna a promuovere e proporre l'estensione del presente accordo ad altri soggetti, soprattutto per quanto riguarda gli Enti Pubblici del territorio, per studiare procedimenti premiali a favore di quelle imprese che avranno favorito l'aumento reale degli standard di sicurezza nelle proprie aziende e per i propri assunti

Art.4- Ambito d'esercizio

4.1 i soggetti firmatari, nell'ambito delle rispettive competenze e autonomie, si impegnano a sviluppare l'attività di cui ai punti precedenti, mantenendo uno stretto raccordo, anche attraverso la Provincia, con gli altri organismi di coordinamento in materia di sicurezza, al fine di valorizzare tutte le componenti del sistema di prevenzione e ottimizzare l'uso delle risorse.

Art. 5- Per la realizzazione dell'obiettivo suddetto le parti si impegnano:

5.1 convocare riunioni periodiche;

5.2 sottoporre l'attività svolta dal tavolo tecnico operativo a verifiche periodiche.

Art. 6- Disposizioni finali

Le parti potranno in qualunque momento proporre e concordemente definire modifiche ed integrazioni al presente atto, anche tenuto conto dell'evoluzione del complessivo quadro normativo di riferimento.

Rimini, li

Provincia di Rimini

INAIL

INPS

DPL

AUSL

Associazioni imprenditoriali

Confindustria Rimini

Collegio Costruttori

API

Associazione Ceto Medio

CNA

ConfArtigianato

Confcommercio

Confesercenti

ConfCooperative

Lega delle Cooperative

Organizzazioni sindacali

CGIL

CISL

UIL

Cassa Edile Rimini

Cassa Edile CEDAIER

ALLEGATO N.1: CLAUSOLE DA INSERIRSI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DI OPERE

1) Osservanza dei contratti di lavoro.

1. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto lavori, la parte contraente è obbligata ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle Cooperative edili e affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
2. L'impresa appaltatrice è obbligata altresì, ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, in tale caso il CCNL e l'integrativo di riferimento è quello sottoscritto tra ANCE e le OOSS di categoria aderenti a CGIL, CISL, UIL in essere e futuri.
4. L'inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel C.C.N.L., accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL o dall'AUSL, costituisce inadempienza contrattuale ; in tali casi la Stazione appaltante per il tramite del responsabile unico del procedimento comunicherà all'impresa e, se del caso alla Cassa Edile e agli Enti Previdenziali presso cui è stata rilevata l'inadempienza, e alla Direzione Provinciale del Lavoro, l'inadempienza accertata. La stazione appaltante assegnerà all'impresa un termine non inferiore a giorni 30 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto o che non risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o dell'AUSL, del ricorso amministrativo avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, la stazione appaltante procederà ad una detrazione fino ad un massimo del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, determinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà possibile per l'impresa appaltatrice ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il Responsabile del Procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti.

5. E' fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in caso di reiterate o perduranti inadempienze.
6. L'impresa appaltatrice è obbligata a trasmettere al Committente o al Responsabile dei lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d'appalto.

2) Osservanza e procedura sulle norme di sicurezza dei lavoratori.

1. L'impresa appaltatrice è tenuta a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 19.9.94 n. 626, come modificato dal Decreto Legislativo 19.3.96 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'impresa appaltatrice di lavori ed opere pubbliche è tenuta inoltre, a rispettare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, di cui al Decreto Legislativo 14.8.1996 n.494 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto comunicare al Committente o al Responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori:
 - il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni;
 - il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
 - ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

4. Tenuto conto che, in ogni caso, il P.S.C. costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'appaltatore o il concessionario hanno facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del P.S.C. E' comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. Gli oneri relativi al piano di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
5. Ogni impresa esecutrice si impegna a consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del P.O.S. dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.
6. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell'art. 3, comma 3 del Dec. Leg.vo n. 494/96) l'impresa affidataria è tenuta a redigere anche il Piano Sostitutivo di Sicurezza a norma dell'art. 31 della Legge n. 109/94 e consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".
7. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il P.S.C. (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dal Regolamento specifico da emanarsi a norma del citato art. 31.
8. Nelle more di emanazione del Regolamento di cui all'art.31 della Legge n. 109/1994 , il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa esecutrice dovrà prevedere almeno i seguenti elementi:
 - a) I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e dell'ufficio di cantiere;
 - la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) ove eletto o designato;
 - il nominativo del medico competente ove previsto;

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
 - c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 - d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
 - e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
 - f) l'esito del rapporto periodico di valutazione del rumore;
 - g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 - h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
 - i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
 - j) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
9. Qualora non fosse prevista la figura del Coordinatore per la sicurezza, i Piani Operativi di Sicurezza dovranno essere consegnati all'Ispettore di cantiere, qualora nominato, ovvero al Direttore Lavori, che provvederà alla loro valutazione e formulerà eventuali richieste di adeguamento, che dovranno essere concordate con l'impresa esecutrice.
 10. Nel caso di affidamento in subappalto o con altra forma contrattuale di parte dei lavori, in ottemperanza alle norme vigenti, ad altre imprese o lavoratori autonomi, l'eventuale richiesta dovrà pervenire al Responsabile Unico di Procedimento almeno 20 gg. prima del previsto inizio lavori dell'impresa o del lavoratore autonomo.
 11. In ogni caso l'inizio effettivo dei lavori da parte di imprese o lavoratori autonomi di cui al punto 10, verrà subordinato:
 - a) alla verifica del possesso dell'idoneità tecnico professionale della ditta proposta;
 - b) alla consegna dei documenti di verifica;

- c) alla effettuazione delle Azioni di Coordinamento che il Coordinatore per l'Esecuzione intenderà effettuare; in ogni caso sarà effettuata almeno 1 riunione di coordinamento preliminarmente all'inizio dei lavori;
 - d) alla verifica che l'impresa o il lavoratore autonomo prescelti dispongano del Piano di Sicurezza e Coordinamento da fornirsi a cura dell'appaltatore.
12. L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipula del contratto o per l'eventuale consegna sotto le riserve di legge. Pertanto, nel caso l'impresa aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni richieste, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti o inadempiente a obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, l'Amministrazione appaltante, dopo aver assegnato un termine per adempiere, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione. L'Amministrazione appaltante provvederà altresì, nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente all'incameramento della cauzione provvisoria, fermo restando l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali false dichiarazioni.
13. Durante l'esecuzione dell'opera e a seguito delle azioni di coordinamento e controllo eseguite dal coordinatore per l'esecuzione, oltre alla ingiunzione alla ditta, di ottemperanza delle prescrizioni che riterrà indispensabili per la sicurezza dei lavoratori, oltre alla sospensione, da parte dello stesso coordinatore, delle singole lavorazioni eventualmente eseguite con pericolo grave e imminente, verranno adottati i provvedimenti, da parte del Committente e del Responsabile dei Lavori, che il Coordinatore dovrà segnalare agli stessi, in caso di inosservanza degli obblighi previsti in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi in materia di sicurezza sul cantiere e in caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le azioni che saranno adottate saranno ricomprese, a seconda della gravità dell'inosservanza, fra la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa o del lavoratore autonomo, la risoluzione del contratto.
14. Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi partecipano alle riunioni di coordinamento nei tempi e nei modi che saranno stati individuati nel P.S.C. o, in carenza, che saranno concordati con il Coordinatore per l'Esecuzione in relazione alle necessità di sicurezza del cantiere.

3) Ufficio della direzione dei lavori.

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore

dei lavori ed, eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico-contabile, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

4) Direttore dei lavori.

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'art.3, co. 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge nonché verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti nonché le procedure e gli adempimenti previsti al punto 8) del presente documento.
5. I compiti e le funzioni sopra richiamate saranno espressamente enunciate nel disciplinare di incarico.

5) Direttori operativi.

Ai direttori operativi oltre ai compiti di cui agli artt. 125, co.1, del DPR 554/99 verranno affidate in particolare le seguenti funzioni:

- a) Collaborare con il direttore dei lavori nella verifica che i lavori siano eseguiti regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, ivi rientrando l'osservanza dei contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento (se presente);
- b) coadiuvare il coordinatore per l'esecuzione (se nominato) nell'adempimento dei compiti inerenti il controllo dell'attuazione dei

lavori previsti per l'osservanza delle norme sulla sicurezza dei cantieri e sulla regolarità contributiva delle ditte, riferita alle maestranze effettivamente presenti in cantiere;

- c) programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere se nominato.

6) Ispettori di cantiere.

Agli ispettori di cantiere oltre ai compiti di cui all'art.126, co.1, del DPR 554/99 verranno affidate in particolare le seguenti funzioni:

- a) verificare prima della messa in opera che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalla normativa vigente o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- b) controllare l'attività dei subappaltatori.

7) Giornale dei lavori.

1. Il giornale dei lavori a pagine previamente numerate, è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dalle imprese esecutrici, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento dei fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori ogni dieci giorni e, comunque, in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

8) Verifiche e controlli in cantiere

1. Nell'ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le responsabilità del Committente e del Responsabile dei Lavori (se designato), il Direttore Lavori con l'assistente di cantiere e più in generale con i componenti dell'ufficio di direzione lavori, il Responsabile del procedimento e il Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al punto precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
3. La stazione appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso.
4. L'impresa appaltatrice e le imprese esecutrici dei lavori a qualunque titolo (anche con noli a caldo) hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere il libro presenze, copia del libro matricola e registro presenze, tutti regolarmente vidimati e aggiornati e riferiti al cantiere in oggetto; mentre deve essere messa a disposizione immediatamente, quando richiesto dal Committente:
 - copia della comunicazione di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato
 - copia delle denunce e dei versamenti mensili fatti all'Inps e alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIER
 - copia della denuncia Inail di nuovo lavoro
5. In materia di sicurezza l'impresa appaltatrice e le imprese esecutrici (anche con noli a caldo) hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, e aggiornati, i previsti piani di sicurezza ex legge Legge n.109/94, art.31.
6. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il direttore lavori, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell'opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

9) Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge n.55/1990, anche il subappaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, con le precisazioni di cui al precedente articolo 1..
2. La ditta appaltatrice e per suo tramite le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare agli Enti Previdenziali l'intervenuto appalto e, quando attivato, il subappalto e a trasmettere con tempestività e comunque prima dell'inizio lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Rimini o la Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER, agli Enti assicurativi e antinfortunistici, nonché il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori delle lavorazioni inerenti il subappalto; l'appaltatore e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
3. L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido verso l'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; tale responsabilità permane anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
4. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dall'Amministrazione appaltante o a questa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione appaltante medesima comunica all'Impresa appaltatrice, al subappaltatore e Direzione suddetta l'inadempienza accertata con le modalità e termini di cui al precedente articolo1.
5. Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta del 10% dell'importo sulla quota parte dello stato di avanzamento relativo al valore delle opere subappaltate o dell'intero importo della rata di saldo, sempre che l'importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto (al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizione di

regolarità contributiva), nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell'intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, nel caso in cui la stazione appaltante paghi direttamente il subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui la stazione appaltante non paghi direttamente il subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell'appaltatore.

6. Il pagamento all'Impresa appaltatrice o subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l'impresa e il subappaltatore non possono opporre eccezione all'Amministrazione appaltante e non hanno titolo a risarcimento danni.

10) Cessioni di credito

1. la stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 109/94 e della legge 21.2.1991, n. 52, autorizzerà esclusivamente cessioni di credito solo parziali del credito con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'appaltatore ai suoi dipendenti (circolare 17/04/1958 n. 827 Ministero LL.PP.) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza..

11) Misure organizzative e oneri diversi a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore per se e per suo tramite le eventuali ditte subappaltatrici dovrà ottemperare a tutti gli oneri necessari per la realizzazione delle misure organizzative qui appresso indicate che si intendono compensati nei prezzi offerti, così come definito in linea generale nel contratto d'appalto.

Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile di Rimini o la Cassa edile Emilia Romagna CEDAIER;
- b) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti. Copia medesima dovrà essere

trasmessa alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIER, territori ove vengono eseguiti i lavori. L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

Inoltre l'appaltatore dovrà attenersi alle seguenti misure:

1. esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla direzione dei lavori, e compilato all'inizio delle giornate -prime ore di lavoro- a cura dell'appaltatore, contenente l'elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la "correttezza contributiva", i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell'appaltatore una volta rilevata se perdurante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
2. L'impresa ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata –conservando l'originale presso la sede aziendale- qualora ciò sia autorizzato per iscritto dalla Direzione del Lavoro). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla DL alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo:
 - a- COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall'INAIL in cui vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.
 - b- IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.
3. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'impresa di appartenenza e composto da:
 - nome e cognome
 - fotografia
 - impresa di appartenenza
 - numero di matricola

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità.

4. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della DL o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; l'appaltatore ha l'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.
5. Con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla D.L. o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Impresa, del "Registro delle presenze in cantiere" (vidimato dall' INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.
6. Con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della "consegna lavori"), e all'atto di ogni SAL, l'Appaltatore dovrà comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori già eseguiti, dovrà presentare le attestazioni di "regolarità contributiva" rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantità di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere dell'appalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.
7. Affinchè l'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della Circolare n. 27 del 30.01.1992, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'INPS medesima le dichiarazioni riguardanti l'effettuazione delle operazioni contributive.
8. Dopo la maturazione dello stato di avanzamento in base ai registri contabili e prima dell'emissione del Certificato di pagamento, il D.L. svolgerà la verifica circa l'esatto adempimento di cui ai punti precedenti; pertanto all'atto delle chiusure contabili del Registro di Contabilità e relative emissioni dei SAL, ove non risultino regolarmente presentate le certificazioni di correttezza contributiva e regolarmente trasmesse le copie del "Registro delle presenze in cantiere", il D.L. procederà alla compilazione del SAL annotandovi in calce il mancato

adempimento e sospendendo la presentazione del SAL medesimo al Responsabile del procedimento; nel caso emergano posizioni di non regolarità contributiva, si procederà con l'accantonamento fino a un massimo del 20% dell'importo della rata di acconto in liquidazione e di quelle successive, fino a quando la posizione non risulti ricondotta a regolarità .

9. Le ritenute di cui ai punti precedenti non verranno svincolate dal Direttore dei Lavori fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che l'Appaltatore o i Subappaltatori avranno provveduto a sanare integralmente tutte le irregolarità rilevate, relative al cantiere.

12) Sanzioni

L'osservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un'obbligazione contrattuale dell'Appaltatore medesimo verso l'Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte della Stazione Appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

In particolare si individuano i seguenti casi:

- A) posizione di non regolarità emersa a carico dell'Appaltatore riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione
- B) situazione di non correttezza contributiva dell'Appaltatore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto:
 - si procederà con l'accantonamento fino a un massimo del 20% dell'importo del CP corrente e di quelli successivi, fino a quando non sarà accertata l'avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti;
- C) Posizione di non regolarità emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento dell'autorizzazione al subappalto:
 - si procederà con la revoca dell'autorizzazione al subappalto;

- si attuerà la sospensione del pagamento del 50% del subappalto eventualmente eseguito nel SAL.

13) Sede contributiva.

1. L'Appaltatore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.
2. Per l'iscrizione alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIER, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l'obbligo per l'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile della Provincia di Rimini o alla Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIER, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti qui vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

ALLEGATO N. 2: CLAUSOLE DA INSERIRSI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE

1) Obblighi Verso I Dipendenti

L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore dovrà altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

Il mancato versamento dei contributi e competenze costituisce inadempimento contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di validità dell'appalto.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società cooperative, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente, nella persona del responsabile del procedimento individuato, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il termine suddetto, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti Previdenziali.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o da consorzi l'offerta dovrà, a pena di esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese.

2) Subappalto

L'Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto del Committente. La cessione e il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Qualora formalmente richiesto dall'Appaltatore, il Committente può, a sua esclusiva discrezione, autorizzare il subappalto per una quota di servizio non superiore al 30% del servizio complessivo.

In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile nei confronti del Committente dei lavori appaltati.

A norma dell'art.18 della L. 19 marzo 1990 e ss. mm., al quale fa rinvio l'art.18 del D.Lgs.vo 157/95 e dell'art.16 del D.Lgs. 358/92, l'Appaltatore è comunque tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni e i contenuti del presente capitolato.

3) Subentro alla ditta cessante.

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

4) Personale responsabile di servizio.

L'Appaltatore deve indicare il Responsabile di servizio e dovrà essere notificato al Responsabile unico.

Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti

stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

5) Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Adeguamenti a carico dell'appaltatore e dell'appaltante in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Legs. n. 626/94 il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In questi casi i datori di lavoro (committente e appaltatore) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento da ultimo citati.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Premesso che per datore di lavoro deve intendersi tanto un soggetto privato quanto uno di natura pubblica, e precisamente ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.b) *"nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale(..)"*, anche nell'ipotesi in cui il contratto d'appalto vincoli, quale committente dei servizi o delle forniture, una pubblica amministrazione l'art.7, sopra riportato trova comunque applicazione.

Vige, pertanto, anche per gli appalti di servizi e forniture aventi natura pubblica il principio –positivizzato dalla norma de quo– secondo cui debitore di sicurezza verso i lavoratori non è solo il datore di lavoro appaltatore, ma anche il soggetto committente.

Da ciò consegue che eventuali clausole di trasferimento del rischio dal soggetto appaltante al datore appaltatore, tese ad esonerare il primo da ogni onere di tutela della salute dei lavoratori e dalle conseguenti responsabilità, non hanno alcun effetto in quanto contrarie a norme di ordine pubblico.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento da ultimo citati, redigendo un piano di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, che comprenda:

- I nominativi delle figure di riferimento della stazione appaltante in materia di sicurezza, igiene, emergenza, relativamente all'appalto specifico.
- L'analisi dei rischi inerenti agli ambienti di lavoro, il piano di emergenza e evacuazione (qualora il servizio in appalto si svolga in locali di competenza della stazione appaltante) .
- L'analisi dei rischi inerenti ad impianti, macchine, attrezzature, prodotti chimici eventualmente messi a disposizione della ditta appaltatrice.
- Le specifiche di coordinamento in caso di compresenza di personale del committente e dell'appaltatore.
- L'elenco dei presidi per le emergenze eventualmente messi a disposizioni dell'appaltatore.
- L'elenco degli obblighi, divieti, procedure da osservare da parte del personale della ditta appaltatrice.
- I comportamenti da osservare in caso di emergenza.

Il datore di lavoro della ditta appaltatrice garantisce la cooperazione in merito alle misure di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 7 comma 2 a) D. Lgs. 626/94, redigendo la parte di propria spettanza del piano di coordinamento, che comprenda:

- Anagrafica aziendale riportante ragione sociale, indirizzo e tel. Sede legale, codice fiscale, partita IVA, posizione I.N.P.S., posizione INAIL, polizza assicurativa per danni all'utenza (ove prevista nel contratto di appalto), nominativo Legale Rappresentante.
- Organigramma per la gestione della sicurezza: Nominativi del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente Aziendale (ove previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria). In allegato: copia comunicazione alla A USL della nomina del RSPP, copia verbale di elezione RLS, copia nomina medico competente.
- Elenco operatori impiegati nell'appalto: nome, cognome, n. iscrizione sul libro matricola, qualifica e mansione. In allegato: copia attestati di avvenuta formazione e informazione sui rischi ai sensi degli art.21 e 22 del D. Lgs. 626/94.
- Orari di lavori degli operatori inerenti al servizio appaltato (specificando anche le informazioni sul personale che interverrà a titolo episodico, in occasioni di iniziative specifiche , o con interventi periodici non a tempo pieno)
- Elenco macchine, attrezzature, prodotti chimici utilizzati nell'appalto, di competenza della ditta appaltatrice (in allegato: schede di sicurezza agenti chimici)
- Elenco Dispositivi di Protezione Individuale consegnati oa disposizione degli addetti

- Nominativi degli addetti alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione dell'emergenza, pronto soccorso, presenti all'interno dei servizi oggetto dell'appalto. In allegato: copia attestati di formazione degli addetti alle emergenze, in conformità con quanto previsto dall'allegato IX D.M. 10/03/98 e art. 15 comma 3 D. Lgs. 626/94.

Tale documentazione dovrà essere integrata dall'appaltatore, entro e non oltre 30 giorni dall'inizio del servizio, dalla valutazione dei rischi inerente alle mansioni specifiche svolte nel contesto oggetto dell'appalto, e dalle relative misure di prevenzione e protezione adottate, di ordine tecnico, organizzativo e procedurale.

6) Adempimento degli obblighi previdenziali.

Il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 all'art.11, comma 1, lettera d) per quanto riguarda le **pubbliche forniture** e il D.Lgs 157/95 all'art.12, co.1,lett.D per quanto riguarda i **servizi**, prevedono l'esclusione dalla partecipazione alle gare dei fornitori che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali assurge in questo caso a presupposto indefettibile per la partecipazione dell'impresa alla gara e di conseguenza per la stipula di un contratto valido ed efficace.

Per gli appalti di pulizie stipulati da pubbliche amministrazioni l'art. 5, comma 2, della L. n. 82/94, prevede, infine, che queste ultime procedano al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte delle stesse della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Pertanto l'appaltatore è tenuto prima dell'inizio dei lavori a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- b) I nominativi dei lavoratori impegnati nell'appalto. L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

Con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della consegna dell'appalto) l'appaltatore dovrà presentare le attestazioni di "regolarità contributiva" rilasciate dagli Enti previdenziali e assicurativi.

7) Personale.

Entro 10 gg. dall'inizio dell'appalto l'Appaltatore comunicherà per iscritto i nominativi delle persone impiegate (compresi i nominativi delle persone impiegate nelle sostituzioni), le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio oggetto dell'appalto; uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione .

Il personale addetto all'esecuzione degli interventi contemplati nel presente capitolato deve essere munito della relativa divisa aziendale e di tesserino di riconoscimento sottoscritto dal responsabile della ditta appaltatrice e composto da:

- nome e cognome
- fotografia
- impresa di appartenenza
- numero di matricola

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Responsabile del procedimento entro 5 gg.

Entro 30gg. dall'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Leg.vo 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n.135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente l'Appaltatore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 gg. dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale di natura economica, che sarà applicata dal Committente.

L'Appaltatore dovrà esibire e a richiesta consegnare al Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle norme vigenti.

8) Termini e modalità di pagamento delle fatture.

Per ottenere il pagamento dei lavori in appalto le ditte aggiudicatrici provvederanno ad emettere, di norma, fatture mensili.

Le presenze dovranno essere documentate dove possibile utilizzando un cartellino MARCA-TEMPO, o in alternativa sarà necessario dotarsi di un

libro presenze, debitamente vidimato dall'INAIL, detenuto sul luogo dell'appalto o presso la sede dell'azienda quando l'appalto è mobile, come previsto dalla legge vigente, al fine di permettere al responsabile del procedimento di poterlo visionare in qualsiasi momento.

Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il 60° giorno dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva la possibilità di stabilire un termine diverso, non superiore però a trenta giorni, in modo tale che tale accordo però, non risulti gravemente iniquo in danno al creditore.

Le fatture dovranno essere corredate da un'attestazione di avvenuta regolare esecuzione dei lavori sottoscritta dal responsabile della struttura dove viene effettuato il servizio.

Detta attestazione sarà richiesta e reperita a cura della ditta aggiudicataria. In caso di contestazione, e fino a risoluzione della stessa, la Stazione appaltante di riserva di trattenere fino ad un massimo del 30% dell'ammontare complessivo della fattura.

La stessa dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione attestante in versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, (art. 5, comma 2, Legge n. 82 del 25.01.1994) corredato dall'elenco del personale al quale sono riferiti.

9) Inadempienze e penalità.

Qualora l'impresa appaltatrice non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente Capitolato in materia di sicurezza del lavoro, obblighi contributivi, assistenziali, a Contratti Collettivi, sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante di rescindere in qualunque momento il contratto d'appalto, restando a carico dell'Impresa il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione a questo riguardo.

In caso di gravi e ripetute inadempienze contestate prima verbalmente e poi per iscritto con diffida della stazione appaltante, alle quali la ditta non dovesse provvedere tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la cauzione definitiva o le fatture non ancora liquidate, relativamente ai servizi oggetto di contestazione, verranno introitate dall'Amministrazione a titolo di penale, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni.

Nei casi sopra previsti resta la possibilità dell'Amministrazione di recedere dal contratto con preavviso scritto di 30 giorni.

10) Autocertificazione.

Le imprese che partecipano all'aggiudicazione di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura devono autocertificare, nel caso di aver già

partecipato ad altri appalti, di non essere incorse in casi di risoluzione per inadempienza con altre pubbliche amministrazioni.

11) Appalti di forniture.

Negli appalti riferiti alle forniture i beni offerti devono essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza del posto di lavoro, nonché di tutela della salute degli utenti.

In mancanza di riferimenti specifici si richiama la normativa vigente (leggi speciali, norme UNI, Normative Europee (EN), Decreto Legislativo 19.9.94 n. 626 per l'attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89//654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CE e 90/679 CEE, ecc.).

12) Ambito di applicazione.

Le stazioni appaltanti si impegnano ad applicare i suddetti capitoli speciali rispettivamente delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi quando il valore del contratto è uguale o superiore a 50.000 Euro, così come previsto dalla Legge Finanziaria 2003. Per servizi o forniture di importo inferiore l'applicazione delle clausole previste sarà a discrezione della stazione appaltante.